



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 533 del 01/10/2019

Determina N. 292 del 01/10/2019 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento servizi per individuazione Responsabile Protezione Dati (RPD).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che con atto C.C. n. 18 del 10.04.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Richiamata la deliberazione della G.C. n° 19 del 21.03.2018, esecutiva, ad oggetto “Adempimenti tecnologici e normativi per Regolamento UE 201_679. Provvedimenti”, con la quale veniva formulato apposito indirizzo alla sottoscritta responsabile, per la realizzazione di tutte le misure necessarie per l’adeguamento dell’Ente alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, la cui entrata in vigore è avvenuta il 25 maggio 2018, compresa l’individuazione del Data Protection Officer;

Visto il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation);

Richiamata altresì la circolare AGID 2/2017 che impone agli enti “l’adozione di misure tecniche e organizzativa adeguate” per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento dati;

Richiamati gli artt. Da 37 a 39 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), relativi alla figura del Data Protection Officer (DPO), o responsabile della protezione dei dati, e in particolare:

Articolo 37

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

.....(omissis)

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Considerato che all’interno dell’organico comunale non vi sono figure dotate delle necessarie competenze professionali per essere incaricati delle funzioni di DPO;

Richiamata la propria precedente determinazione 109 del 09.04.2018 con la quale venivano affidati mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) i servizi per le attività di adeguamento agli obblighi normativi in tema di *data protection* e per l’attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer DPO) alla ditta SI.net Servizi Informatici Srl, PI e CF 02743730125, sede legale in Milano, Corso Magenta, n. 46;

Considerato altresì che, con decreto n° 6 del 23.05.2018 il Sindaco ha nominato l’Ing. Aldo Lupi, ingegnere informatico dipendente della ditta sopra indicata, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Cappelletto sul Tavo, per la durata di un anno dalla data del provvedimento, con possibilità di rinnovo.

Rilevato pertanto che risulta necessario procedere nuovamente alla individuazione del DPO;

Visto l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

Visto l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Dato atto che l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, e che pertanto, essendo il servizio in questione di importo inferiore ad €. 40.000,00, si può procedere senza ricorrere alle centrali di committenza;

Richiamato l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;

Considerato in particolare che l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, testualmente dispone:

“Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip s.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo- qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *“Decreto Legge 12 luglio 2004. n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”*, nella quale si chiarisce che *“per i beni e i servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri di qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”*

Verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per l'espletamento del servizio comparabile con quello in parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e l'art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che la ditta SI.net Servizi Informatici Srl, operante sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, offre il servizio per l'attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer DPO) per un importo di € 3.300,00 oltre Iva;

Ritenuto congruo il prezzo offerto, in relazione ai servizi offerti, e ritenuto pertanto di affidare il servizio descritto alla ditta SI.net Servizi Informatici Srl al prezzo complessivo di € 3.300,00 oltre Iva, pari a € 4.026,00 Iva compresa;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificata dall'art. 25, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56, che dispone:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Considerato pertanto che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello provvedere alla nomina del Responsabile della Protezione dati;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione dei servizi per l'attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), altrimenti denominato Data Protection Officer DPO);
- per la scelta del contraente si procederà tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nell'ODA;

Verificato che la predetta ditta risulta regolare ai fini del Durc, con scadenza **16.10.2019**;

Acquisito il CIG: **Z6429F9B8F**;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Reg.to Comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere alla acquisizione del servizio per l'attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è quello provvedere alla nomina del Responsabile della Protezione dati;
 - l'oggetto del contratto è l'acquisizione dei servizi per l'attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), altrimenti denominato Data Protection Officer DPO);
 - per la scelta del contraente si procederà tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 - le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle indicate nell'ODA;
4. di affidare mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il servizio per l'attività di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, altrimenti denominato Data Protection Officer DPO) alla ditta SI.net Servizi Informatici Srl, PI e CF 02743730125, sede legale in Milano, Corso Magenta, n. 46, per un prezzo totale di € 3.300,00 oltre Iva, pari a € 4.026,00 Iva compresa;

5. impegnare in favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 4.026,00, come segue:

Cap/Art.	Cod. mecc. DPR 194/96	Missione/Prog./ Titolo	Idendif.Cont. FIN (V liv. Pdc)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità			
					2019 €	2020 €	2021 €	Es. succ. €
1230/3	1010203	01 02	1.03.01.02.999	CP		4.026,00		

6. Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.
- 7.
8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153 – comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 696 del 01/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 01/10/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 696 del 01/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	1230	544	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.026,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 01/10/2019.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 915

Il 01/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 533 del 01/10/2019 con oggetto: **Determina a contrarre e affidamento servizi per individuazione Responsabile Protezione Dati (RPD).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 01/10/2019.